



MEDIOLANUM
Synergy

**Offerta pubblica di sottoscrizione di
MEDIOLANUM SYNERGY
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked**

Condizioni di Contratto

E' un prodotto di
MEDIOLANUM
INTERNATIONAL LIFE
MEDIOLANUM GROUP

Distribuito da
BANCA
MEDIOLANUM
GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM
Prodotto distribuito da Banca Mediolanum

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Mediolanum Synergy è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked in base al quale Mediolanum International Life Ltd. si impegna a corrispondere alla scadenza del contratto ai Beneficiari, nel caso in cui l'Assicurato sia ancora in vita, un capitale pari al controvalore complessivo a tale data delle quote del Fondo Interno di Mediolanum International Life Ltd. cui il contratto è collegato. Mediolanum Synergy è disponibile in diverse emissioni differenti per durata, decorrenza e caratteristiche delle prestazioni, indicate nel Prospetto d'offerta.

In particolare, il Fondo Interno si propone uno specifico **Obiettivo di Rendimento**, secondo quanto definito dalla politica di investimento del Fondo Interno, descritto nella "Scheda Sintetica – sezione Informazioni Specifiche -".

Si evidenzia che l'Obiettivo di Rendimento che la politica di investimento del Fondo Interno si propone di offrire non costituisce in alcun modo la promessa, nè tantomeno la garanzia, di rendimenti o conservazione del capitale investito.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, Mediolanum International Life Ltd. si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati o agli aventi diritto un capitale determinato secondo quanto previsto all'art. 10.

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo il valore di riscatto, come descritto all'art. 16. Poichè le prestazioni di Mediolanum International Life Ltd. sono in ogni momento integralmente correlate al valore delle quote del Fondo Interno in cui vengono investiti i premi versati dall'Investitore-Contraente, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore a questi ultimi.

Nel modulo di Proposta non potrà essere designato come Assicurato una persona che al momento della sottoscrizione del prodotto abbia età superiore a 80 anni.

ART. 2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Mediolanum Synergy si intende concluso con la sottoscrizione del modulo di Proposta, che è parte integrante del Prospetto d'offerta che viene consegnato all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione. Le Condizioni di Contratto si intendono integralmente conosciute ed accettate dall'Investitore-Contraente all'atto della sottoscrizione del modulo di Proposta. Mediolanum International Life Ltd. dà altresì per conosciuta da parte dell'Investitore-Contraente la propria accettazione della Proposta e, pertanto,

conseguentemente, quest'ultimo si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione della stessa da parte dell'Investitore-Contraente.

Mediolanum International Life Ltd. attesta l'avvenuto perfezionamento del contratto inviando all'Investitore-Contraente il Documento di Polizza, che verrà trasmesso al Cliente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote sulle quali è stato investito il premio del Cliente, contenente le caratteristiche peculiari dell'investimento.

ART. 3) CONDIZIONE RISOLUTIVA

Mediolanum Synergy è sottoscrivibile nel **Periodo di Sottoscrizione** indicato per ciascuna emissione nella "Scheda Sintetica – sezione Informazioni Generali – Informazioni sulle modalità di sottoscrizione". Le richieste di sottoscrizione dovranno pervenire a Mediolanum International Life Ltd.- Succursale di Milano entro il **Termine di Ricezione** ivi specificato. La sottoscrizione del presente contratto rimane comunque subordinata alla condizione risolutiva della indisponibilità di quote del Fondo Interno Assicurativo oggetto dell'investimento, che verranno assegnate in base alla data di ricevimento presso Mediolanum International Life Ltd.-Succursale di Milano. In tal caso, la Compagnia provvederà alla restituzione integrale del relativo premio.

ART. 4) DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La decorrenza del contratto (data di inizio della durata) e la copertura assicurativa avranno inizio dal giorno di sottoscrizione del modulo di Proposta da parte dell'Investitore-Contraente.

ART. 5) DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La durata del contratto e della copertura assicurativa è pari al periodo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto (definita dall'Investitore-Contraente alla sottoscrizione del modulo di Proposta) e la **Data di Scadenza** (definita per ciascuna emissione nella "Scheda Sintetica – sezione Informazioni Generali – Durata").

ART. 6) DIRITTO DI RECESSO

L'Investitore-Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui "è informato" ai sensi del precedente art. 2 che il contratto è concluso (data di sottoscrizione del modulo di Proposta) dandone comunicazione scritta a Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano a mezzo lettera raccomandata, riconsegnando anche l'originale di contratto, se già ricevuto dall'Investitore-Contraente. La Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, un importo determinato secondo le modalità descritte per ciascuna emissione nella "Scheda Sintetica - sezione Informazioni Generali - Diritto di recesso".

ART. 7) BENEFICIARI

I Beneficiari possono essere designati in ogni momento dall'Investitore-Contraente per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata a Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano o altro mezzo idoneo. Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere fatte in ogni momento, salvo i casi previsti dall'art. 1921 del Codice Civile; tali atti debbono essere comunicati per iscritto alla Compagnia tramite lettera raccomandata ovvero altro mezzo idoneo. In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'Assicurato.

ART. 8) CAPITALE LIQUIDABILE ALLA SCADENZA

Alla scadenza del contratto, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari un capitale pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto alla **Data di Scadenza.**

In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle quote del Fondo Interno in cui vengono investiti i premi versati dall'Investitore-Contraente, l'importo liquidabile a scadenza potrebbe essere inferiore a questi ultimi.

ART. 9) IMPORTI LIQUIDABILI PERIODICAMENTE

Le caratteristiche di ciascuna emissione possono essere tali da prevedere la liquidazione periodica di importi nel corso della durata del contratto, secondo le modalità descritte nella "Scheda Sintetica – sezione Informazioni Specifiche – Altre Informazioni".

ART. 10) DECESSO DELL'ASSICURATO

Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.

ART. 11) CAPITALE LIQUIDABILE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, secondo le modalità previste all'art. 20, un capitale pari:

- se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha un'età non superiore ai 75 anni: al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati alla data di denuncia del sinistro e il controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto, ovvero
- se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha un'età superiore ai 75 anni: al 101% del controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto.

Le modalità di calcolo dell'importo liquidabile in caso di decesso sono specificate per ciascuna emissione nella "Scheda Sintetica – sezione Informazioni Generali – Caso Morte".

ART. 12) PAGAMENTO DEL PREMIO

Alla sottoscrizione del contratto l'Investitore-Contraente versa un premio il cui importo dovrà essere pari o superiore all'**Importo Minimo Sottoscrivibile** indicato per ciascuna emissione nella "Scheda Sintetica – sezione Informazioni Specifiche – Altre Informazioni". Dopo la sottoscrizione non è possibile versare premi ulteriori.

ART. 13) INVESTIMENTO DEL PREMIO

I premi versati dall'Investitore-Contraente, al netto di tutti i costi di sottoscrizione di cui all'art. 17, vengono utilizzati per acquistare quote del Fondo Interno collegato al contratto. Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano provvede ad assegnare ad ogni Investitore-Contraente le quote, come specificato nel successivo art.15.

ART. 14) IL FONDO INTERNO

Le caratteristiche del Fondo Interno al quale è collegato il contratto sono indicate per ciascuna emissione nel Prospetto d'offerta e nel Regolamento.

ART. 15) ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE

La Compagnia provvede ad assegnare ad ogni Investitore-Contraente le quote del Fondo Interno dividendo l'importo del premio, al netto dei costi gravanti sullo stesso (art.17), per il valore della quota. Il valore unitario delle quote del Fondo Interno viene calcolato con le modalità e la frequenza indicati nella "Scheda Sintetica – sezione Informazioni Specifiche – Valorizzazione dell'Investimento". In tale sezione viene indicata l'eventuale presenza di un **Periodo di Valorizzazione Iniziale** (periodo durante il quale il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente) e la relativa valorizzazione (**Valore Iniziale della Quota**). Successivamente a tale **Periodo di Valorizzazione Iniziale**, il valore della quota verrà determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo (risultante dalla valorizzazione delle attività del Fondo stesso) per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al **Giorno di Valorizzazione**.

Si evidenzia pertanto che il valore della quota alla prima valorizzazione successiva al Periodo di Valorizzazione Iniziale rifletterà le variazioni del valore degli attivi dalla data di costituzione del Fondo Interno fino a tale data di valorizzazione.

Il **Giorno di Valorizzazione** è quello in cui Mediolanum International Life Ltd. calcola il valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente, il valore unitario della quota del Fondo stesso.

ART. 16) RISCATTO

I termini di esercizio del diritto di riscatto, i costi previsti e le modalità di calcolo dell'importo riscattabile sono specificati per ciascuna emissione nella "Scheda Sintetica – sezione Informazioni Generali – Rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. Riscatto) e riduzione".

ART. 17) ONERI DEL CONTRATTO

I costi previsti dal contratto sono specificati per ciascuna emissione nella "Scheda Sintetica – sezione Informazioni Specifiche – Descrizione dei Costi".

ART. 18) PEGNO

Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi.

Tale atto è efficace dal momento in cui Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno. Contestualmente la Compagnia deve effettuare l'annotazione relativa alla costituzione di pegno in polizza o su appendice.

Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano può opporre ai creditori pignorati tutte le eccezioni che le spettano verso l'Investitore-Contraente originario in conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile.

ART. 19) PRESTITI

Non è prevista l'erogazione da parte della Compagnia di prestiti sulla polizza.

ART. 20) DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ PREVISTE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

a) Documentazione

Per tutti i pagamenti di Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da presentare è la seguente:

DOCUMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI	
Riscatto	Richiesta sottoscritta dall'Investitore-Contraente con specifica delle modalità di pagamento
	Consenso scritto del Beneficiario nel caso di designazione irrevocabile dello stesso
Scadenza	Restituzione lettera "prestazione a scadenza" completa delle informazioni necessarie per la liquidazione delle prestazioni
Decesso dell'Assicurato	Certificato di morte dell'Assicurato
	Documenti necessari ad identificare gli aventi diritto

b) Termini di pagamento

Verificatosi il decesso dell'Assicurato o in caso di richiesta di riscatto Mediolanum International Life

Ltd. – Succursale di Milano eseguirà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Alla scadenza del contratto Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano eseguirà il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del contratto oppure entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa se successiva alla scadenza. Qualora tale termine non venisse rispettato, Mediolanum International Life Ltd. riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia.

Qualora le caratteristiche di ciascuna emissione siano tali da prevedere la liquidazione periodica di importi nel corso della durata del contratto, Mediolanum International Life Ltd. – Succursale di Milano eseguirà il pagamento entro 30 giorni dalle **Date di Osservazione** indicate nella “Scheda Sintetica – sezione Informazioni Specifiche – Altre Informazioni” .

ART. 21) GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

La Compagnia comunicherà tempestivamente all’Investitore-Contraente le variazioni delle informazioni riportate nel Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio. Inoltre invierà:

- con cadenza annuale, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un rendiconto che riporta la situazione relativa a:
 - a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
 - b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
 - c) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento;
 - d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale (se previsto) nell’anno di riferimento;
- il Documento di Polizza con indicazione del premio lordo versato, di quello investito, della data di decorrenza della polizza, del numero di quote attribuite e del loro valore unitario, nonché del giorno cui tale valore si riferisce. Tale documento includerà anche l’indicazione della data in cui viene ricevuta la Proposta;

- una lettera nel caso in cui il controvalore delle quote complessivamente detenute diminuisca di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti e per ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%; tale comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.

Mediolanum International Life Ltd. comunicherà annualmente all’Investitore-Contraente, entro il mese di febbraio, l’aggiornamento della Parte II del Prospetto d’offerta.

ART. 22) TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

ART. 23) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia con la Compagnia è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza ovvero del domicilio eletto dall’Investitore-Contraente o dal Beneficiario a seconda del soggetto che promuove la causa.



E' un prodotto di

 **MEDIOLANUM**
INTERNATIONAL LIFE
MEDIOLANUM GROUP



MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE LIMITED

Sede legale e Direzione:

Block B, Iona Building, Shelbourne Road,
Dublino 4, Irlanda

www.mediolanuminternationalife.it

Codice Fiscale - Partita IVA 82554560

Numero di registro della Compagnia 255456

Succursale di Milano

Sede Legale: Via F. Sforza - Palazzo Fermi

Codice Fiscale - Partita IVA 03952590960